



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

n. _____ di prot.

n.05 Reg. Delib.

**COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023- Conferma.

L'anno duemilaventitré, il giorno sette del mese di marzo alle ore 16.00 e segg., alla seduta di 1ª convocazione, disciplinata dall'art. 50 della L.R. 9/1989 e s.m.l., in sessione ordinaria di prosecuzione seduta pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
LE CAUSE ANDREA	X	URBANO CARMEN	*
CANNISTRACI SIMONA	X	BASILE SONIA	*
CORDARO ANNALISA	X	BRIGUGLIO MARIO	*
DI BLASEMARIA LUISA	X		
BRIGUGLIO TINDARO	X		
BRIGUGLIO LETTERIO	X		
FEDERICO SIMONA	*		

Assignati n.10

In carica n. 10

Absenti n. 04 Presenti n. 06

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario del Comune, Dott.ssa Giuseppina Minniale.

Assume la Presidenza dell'adunanza il Dott. Le Cause Andrea, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Gianfranco Mesibella e il Vice Sindaco Domenico Cifala.

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Le Causie Andrea da lettura sintetica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'IMU 2013 - Conferma".

Il Presidente di seguito esordisce che su tale proposta sono stati presi i pareri da parte dei competenti Responsabili.

Quindi il Presidente invita i rispettivi Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Interviene il Sindaco Dott. Maschella Gaetano che chiede come ci si comporta per il pagamento dell'IMU in caso di coniugi residenti in abitazioni diverse e se ci sono casi in Comune.

Risponde il Responsabile del servizio tributi Dott.ssa Friggoglio Giovanna affermando che in tal senso sono i coniugi a decidere, anche se ci sono degli orientamenti diversi in giurisprudenza. Precisa che in questo Comune non ricorrono tali situazioni.

Interviene il Sindaco che pertanto afferma che in tal caso non ci sono quindi due detrazioni. Ancora chiede come ci si comporta in caso di immobile dato dal genitore in comodato d'uso al figlio e se ci sono casi in Comune.

Risponde il Responsabile del servizio tributi Dott.ssa Friggoglio Giovanna affermando che in questo caso il figlio paga il 50% come prima casa ed il genitore il 50% come seconda casa. Precisa che in Comune ci sono due/tre casi del genere. Ancora precisa che in materia di IMU non ci sono particolari problematiche, a differenza della Tari per la quale invece ci sono problemi di interpretazione della normativa in materia.

Non essendoci alcun altro intervento, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 5 - VOTI FAVOREVOLI N. 6 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

LETTA la lettura sintetica della proposta di deliberazione;

PRELIVATO che sulla presente proposta sono stati presi i prescritti pareri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente C.A.E.E.L. della Regione Sicilia

PRESO ATTO dell'esito dell'eseguita votazione o sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'IMU 2013 - Conferma".

Successivamente il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 6 - VOTI FAVOREVOLI N. 6 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 44/1981.

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

Città Metropolitana di Messina

Telefono : 090 - 8596711

Fax : 090 - 851238

P. I. 00303200610

e-mail : info@pec.comunascalettazanclea.it



Presentata da Sindaco :
Dott. Gianfranco Moschetti

Responsabile servizio :
Dr.ssa Giovanna Briguglio

PROPOSTA:

DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. *04*

Del. 27-02-2023

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023 - Conferma

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783».

Richiamata la disciplina inerente detta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del suddetto art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si prolunga tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 537, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

781. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali, sono esenti dall'IMU.

752 L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753 Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754 Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 751 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Rilevato che, ai sensi del comma 757 dell'art. 1 della legge 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18.02.2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU aveva decorrenza dall'anno di imposta 2021.

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

Considerato che ad oggi il suddetto decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze non è stato ancora approvato e conseguentemente non è possibile elaborare il prospetto delle aliquote del portale del federalismo fiscale.

Vista la legge 29 dicembre 2022, n.197 (legge Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:

- l'esenzione per gli immobili occupati abitualmente (art.1, commi 81 e 82);
- l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art.1, commi da 639 a 641);
- le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici (art. 1, comma 750 e comma 768);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del Federalismo Fiscale (art.1, comma 837);

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

-n.16 in data 27.07.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per la nuova disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.);

-n. 22 in data 27.06.2022 avente per oggetto: "Determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2022".

Richiamata in particolare la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27.06.2022 con la quale sono state approvate per l'anno 2022 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota pari al 4 per mille per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con la detrazione di € 200,00;
- 2) aliquota pari al 4 per mille per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- 3) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
- 4) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
- 5) aliquota pari al 10,60 per mille per i terreni agricoli;
- 6) aliquota pari al 10,60 per mille per le aree fabbricabili;
- 7) esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 8) aliquota 1 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale;

Ritenuto necessario confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01/01/2023, nelle more dell'adozione del succitato decreto, ai fini dell'approvazione del redigendo bilancio di previsione 2023/2025.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 757 della Legge n.160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Considerato che con Circolare FL 128/2022 il Ministero dell'Interno, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territorio – Direzione Centrale per la Finanza Locale ha comunicato che la Legge 29 Dicembre 2022 n. 197 recante " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025" pubblicata nella G.U. – Serie generale n. 303 – S.O.

n. 43 del 29 Dicembre 2022, all'art. 1, comma 775, prevede che " In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi Ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera d'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023" a modifica di quanto già determinato con D.M. 13 dicembre 2022 con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 Marzo 2023;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.08.1990 n. 142 – come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. j) della L.R. 11.12.91 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 – e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012).

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011;
- la legge di Bilancio 2023;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di approvare, confermandole per l'anno 2023, le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU)

- 1) aliquota pari al 4 per mille per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 a relative pertinenze, con la detrazione di € 200,00;
- 2) aliquota pari al 4 per mille per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1980;
- 3) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
- 4) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
- 5) aliquota pari al 10,60 per mille per i terreni agricoli;
- 6) aliquota pari al 10,60 per mille per le aree fabbricabili;
- 7) esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 8) aliquota 1 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale

Di riservarsi di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro Decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019;

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote IMU di base (legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 537);

Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al redigendo Bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell'art. 172 del D. lgs. 267/2000;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Responsabile Servizio Tributi
Dr. ssa Briguglio Giuseppina



IL Proponente
Il Sindaco -
Dott. Moschella Gianfranco



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/05/1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. j) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23/12/2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere

FAVOREVOLE

il 28-02-2023



Il Responsabile dell'Area

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/05/1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. j) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23/12/2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si espone parere

FAVOREVOLE

il 28-02-2023



Il Responsabile Area Economica Finanziaria

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Andrea Le Caisè



IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott.ssa Annalena Costaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina Minisale

	Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo e telematico Comunale. <i>del 23.03.2023 n. 03-013</i> con n. 266 del Reg. pubblicazioni.
--	--

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n. 44:

- è stata/è affissa all'Albo Pretorio il **10/03/2023** per rimanere per giorni 15 consecutivi (art.11 c.14 L.R. 44/91 e succ. mod. ed integ.);

Dalla Presidenza Municipale, il



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina Minisale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO **07-03-2023**

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.12,comma 2, L.R. 44/91)
 perché decorre 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina Minisale

E' copia conforme all'originale Il Visto : Il Segr. Comunale _____	La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio Il Il Responsabile dell'Ufficio _____
--	--